

Delibera di giunta comunale n.12 del 22.01.2013

OGGETTO: affidamento servizi Casa di Riposo "B.Bertella" cooperativa "Insieme per Sabbio".

LA GIUNTA COMUNALE

Vista e richiamata la delibera di giunta comunale n. 5 del 2 gennaio 2012 con la quale fu affidato alla cooperativa "Insieme per Sabbio" il servizio di gestione della Casa di Riposo comunale "B. Bertella"

Visto l'articolo 5, comma 1, della legge quadro n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" a mente del quale gli enti locali, nell'ambito delle risorse disponibili, devono promuovere azioni di sostegno per i soggetti operanti nel terzo settore.

Visti:

- l' [art. 2511 c.c.](#) - la società cooperativa è definita "società a capitale variabile con scopo mutualistico";
- l' [art. 2518 c.c.](#) - stabilisce che per le obbligazioni della società cooperativa risponde solo il patrimonio sociale, distinto da quello dei soci, proprio come accade nelle società di capitale;
- l' [art. 2519 c.c.](#) - afferma che per quanto non previsto, in termini di disciplina giuridica nel titolo dedicato alle società cooperative, si applicano le disposizioni per le società per azioni -tipiche società di capitale.

Vista la L.R. Lombardia n. 3 del 12/03/2008 e segnatamente:

- l'Art. 13 (Competenze dei comuni): "1. I comuni singoli o associati e le comunità montane, ove delegate, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla realizzazione degli obiettivi della presente legge nelle forme giuridiche e negli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini ed in particolare: a) programmano, progettano e realizzano la rete locale delle unità d'offerta sociali, nel rispetto degli indirizzi e conformemente agli obiettivi stabiliti (...);"
- l'art. 1 comma 1 lettera f) a mente del quale il governo della rete delle unità d'offerta sociali e sociosanitarie si informa, tra l'altro, a principi di **sussidiarietà verticale e orizzontale**;
- l'art. 3 a mente del quale:" (Soggetti) 1. Nel quadro dei principi della presente legge e in particolare secondo il principio di sussidiarietà, concorrono alla programmazione, progettazione e realizzazione della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie, secondo gli indirizzi definiti dalla Regione: a) i comuni, singoli ed associati, le province, le comunità montane e gli altri enti territoriali, le aziende sanitarie locali (ASL), le aziende di servizi alla persona (ASP) e gli altri soggetti di diritto pubblico; b) le persone fisiche, le famiglie e i gruppi informali di reciproco aiuto e solidarietà; c) **i soggetti del terzo settore**, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e **gli altri soggetti di diritto privato che operano in ambito sociale** e sociosanitario;d) gli enti riconosciuti delle confessioni religiose, con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, che operano in ambito sociale e sociosanitario. 2. E' garantita la **libertà per i soggetti di cui al comma 1, lettere b), c) e d) di svolgere attività sociali ed assistenziali**, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge e secondo la normativa vigente, indipendentemente dal loro inserimento nella rete delle unità di offerta sociali"
- l'art. 4 comma 1 lettera g) a mente del quale le unità di offerta sociali hanno il compito di, tra l'altro:" assistere le persone in condizioni di disagio psicosociale o di bisogno economico, con particolare riferimento alle persone disabili e anziane, soprattutto sole, favorendone la permanenza nel proprio ambiente di vita;"
- l'Art. 20 (Rapporti tra pubblico e privato): "1. La Regione promuove forme di **collaborazione tra soggetti pubblici e soggetti privati**, in particolare **appartenenti al terzo settore**, al fine di dare concreta e piena attuazione al principio di sussidiarietà e di valorizzare la piena espressione delle loro capacità progettuali. 2. La Giunta regionale detta le linee guida per l'attivazione delle collaborazioni, di cui al comma 1, da parte delle aziende sanitarie pubbliche e delle ASP, con particolare riferimento al ricorso a forme di **affidamento di servizi a soggetti del terzo settore**, sentita la competente commissione consiliare. 3. La Giunta regionale promuove la sperimentazione di nuovi modelli gestionali e di unità d'offerta innovative, comportanti forme di **collaborazione tra soggetti pubblici e soggetti privati**. Qualora le sperimentazioni nell'ambito della rete sociosanitaria siano rivolte a promuovere soluzioni particolarmente innovative dal punto di vista finanziario, gestionale o tecnologico, sono oggetto di specifica autorizzazione regionale, sentita la competente commissione consiliare."

- L'art. 7 comma 2 :” *I gestori delle unità d'offerta sociali e sociosanitarie residenziali e semiresidenziali assicurano:a) la presenza dei familiari o delle persone di fiducia da loro delegate e la costante informazione sulla condizione degli utenti medesimi e sulle cure ad essi prestate; b) **l'accesso alle strutture dei ministri di culto, dei volontari** e delle altre persone la cui presenza sia richiesta dagli utenti”.*

Vista la legge [L. 24 dicembre 2007, n. 247 \(G.U. 29 dicembre 2007, n. 301\)](#) , legge delega al Governo in materia di Welfare

Atteso che secondo la Commissione Europea, "affinché un determinato servizio si configuri come attività economica ai sensi delle regole del mercato interno (libera circolazione dei servizi e libertà di stabilimento), deve possedere la caratteristica essenziale di essere fornito dietro retribuzione"; tuttavia, "non occorre necessariamente che il servizio sia pagato dai beneficiari" ed "il carattere economico di un servizio non dipende dallo status giuridico del prestatore (ad esempio un ente non a scopo di lucro), né dalla natura del servizio, bensì delle effettive modalità di prestazione, organizzazione e finanziamento di una determinata attività" (Comunicazione Commissione Europea 26 aprile 2006, COM(2006) 177 def.).

Visto il c.d. principio di **sussidiarietà orizzontale** il quale richiede che lo Stato e gli enti pubblici territoriali intervengano solo in quanto le funzioni non possano essere svolte dai cittadini e dalle formazioni sociali che essi esprimono e che gli enti pubblici non debbano sostituirsi alle iniziative degli individui e delle associazioni, ma che al contrario debbano fare appello alle loro energie. Esso definisce il limite esterno alla funzione della pubblica amministrazione. Il principio di sussidiarietà, specie nella accezione orizzontale, determina un rapporto completamente nuovo tra la Pubblica Amministrazione e i cittadini, non più da superiore ad amministrato, ma **di collaborazione tendenzialmente paritaria per il raggiungimento di un fine di interesse generale comune**. Esso implica la **valorizzazione dei cittadini associati**, cioè delle organizzazioni che, pur essendo private nella forma e nella sostanza perseguono finalità di utilità generale, collettiva ed in definitiva pubblica. In proposito, è stato sostenuto che: «Il nuovo rapporto fra amministrazioni pubbliche e cittadini è, quindi, fondato su una **pluralità di rapporti fra amministrazioni pubbliche e cittadini singoli e associati** che da punti di partenza diversi e con motivazioni e strumenti diversi convergono nella stessa direzione, quell'interesse generale che, alla fine si identifica con il pieno sviluppo delle capacità di ogni persona e con la tutela della sua dignità e dei suoi diritti». Il Consiglio di Stato così sintetizza efficacemente, la sussidiarietà orizzontale: «quest'ultima si esprime in forme diverse dall'impresa: [l'art. 118 Cost.](#) indica come protagonista del fenomeno il cittadino singolo o associato, le leggi ordinarie n. 59 del 1997 e n. 265 del 1999 collegano la sussidiarietà orizzontale alle famiglie, alle formazioni sociali, **alle associazioni** e alla comunità, configurando una capacità relazionale che si estrinseca in percorsi e metodiche rispetto alle quali, pur che sia salvaguardato il principio di democraticità implicito alle previsioni [dell'art. 18 Cost.](#), i pubblici poteri non hanno sostanzialmente titolo all'intromissione».

Considerato in particolare che la legge quadro n. 328/2000 prevede l'ampliamento del novero degli attori del sistema socio-assistenziale, con l'esplicito richiamo alla **necessità di un'integrazione** tra i soggetti pubblici (Enti locali, Regioni, Stato, IPAB, Aziende sanitarie) e di questi **con i soggetti del privato e del Terzo settore (associazioni ed enti di promozione sociale, enti di patronato, fondazioni, organizzazioni di volontariato, organismi della cooperazione, **organismi non lucrativi cosiddetto ONLUS**)**.

Atteso che la Legge n. 328 dell'8 novembre 2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", all'art. 1, comma 4, statuisce che *“gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”*;

Considerato che i Servizi Sanitari e Sociali rientrano nella categoria 25 in allegato IIB richiamato dall'art. 20 del D. lgs. 12 aprile 2006 n. 163 quale tipologia di servizio sottratto alla disciplina e alle disposizioni del Codice degli Appalti.

Visto il D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 11, comma 3, (“Con uno o più decreti del Ministro delle finanze ... sono stabilite le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l'uso della denominazione di ONLUS, nonchè i casi di decadenza totale o parziale dalle agevolazioni previste dal presente decreto...”), il titolo del successivo D.M. 18 luglio 2003, n. 266, (Regolamento concernente le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l'uso della denominazione di ONLUS, ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, art. 11, comma 3), e la Circolare n. 22/E del 16/5/05 (ove si legge: “L'iscrizione all'anagrafe comporta due conseguenze: la possibilità dell'utilizzo dell'acronimo ONLUS ed il diritto ad usufruire delle agevolazioni fiscali”).

Atteso che:

- in base a quanto previsto dalla Legge n. 381/1991 "le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:
 1. la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi
 2. lo svolgimento di attività: agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate"

- La gestione dell'Albo delle Cooperative Sociali (istituito con Legge regionale n. 16 del 1993) è affidata alle Province (come previsto dalla Legge regionale n. 21 del 2003 e dall'apposita convenzione approvata con Delibera della Giunta regionale n. 5536 del 2007).
- **Le cooperative sociali iscritte nell'albo alla lettera B), in quanto** favoriscono l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate attraverso lo svolgimento di attività diverse (agricole, industriali, artigianali, di commercializzazione o di servizi) possono essere affidatarie dirette di servizi.
- Nel panorama delle organizzazioni *non profit* o di terzo settore, le **cooperative** sociali rivestono un ruolo importante sia nella produzione di **servizi** alla persona che nello svolgimento di attività finalizzate al miglioramento dei livelli di benessere sociale di chi si trova in uno stato di disagio fisico, psichico ed economico. Si distinguono fundamentalmente due tipologie di **cooperative** sociali: quelle per prassi definite di tipo *a*, che perseguono l'interesse generale attraverso la prestazione di **servizi** socio-sanitari ed educativi, e quelle di tipo *b*, che svolgono attività di varia natura (agricole, industriali, commerciali o di **servizi**) finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. La circolare del Ministero del Lavoro, n. 153 dell'8 novembre 1996, ha ammesso, tuttavia, anche la presenza di **cooperative** sociali ad oggetto plurimo, ossia impegnate in entrambe le attività, a condizione che siano rispettati determinati vincoli.
- Le **cooperative** sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini. Favoriscono, in particolare, il reingresso nel mercato del lavoro e nel contesto sociale di individui che si trovano "ai margini". Si distinguono nettamente, quindi, dalle **cooperative** di produzione lavoro: mentre quest'ultime sono dirette a fornire ai soci possibilità di lavoro a condizioni più vantaggiose (mutualità pura), le altre estendono i propri benefici al di fuori della compagine sociale (mutualità allargata o spuria). Lo scopo delle **cooperative** sociali, quindi, è altruistico. Ciò non vuol dire che i soci della cooperativa sociale non possono essere i beneficiari della cooperativa stessa, "ma che possono essere beneficiari non già di per sé in quanto soci, ma in quanto appartenenti alla categoria di persone che la cooperativa sociale individua come beneficiari della propria attività"

Visto l'art. 5 della legge 8.11.1991, n. 381, che, nel riferirsi alla "fornitura di beni e servizi", offre agli enti pubblici e alle società di capitali a partecipazione pubblica la possibilità di stipulare, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, con le cooperative che svolgono attività agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, convenzioni aventi ad oggetto la fornitura di beni e servizi – diversi da quelli socio-sanitari ed educativi e di importo inferiore a quello preso in considerazione dalle direttive comunitarie in materia di appalti – in favore dell'amministrazione richiedente. (cfr. in senso conforme *T.A.R. Puglia Bari Sez. I, 07-05-2002, n. 2265, ord. Cons. Stato, sez. VI, 30.7.2004, n. 3729, T.A.R. Lazio Latina Sez. I Sent., 15-11-2007, n. 1211, Consiglio di Stato, Sez. V – Sentenza 11 maggio 2010, n. 2829*)

Ritenuta la competenza della giunta a' sensi dell'art. 48 del tuel enti locali D. lgs. n. 267/2000 (vedi Consiglio di Stato, sez. IV, n. 3067 del 2001, TAR Lombardia Brescia 10 marzo 2005 n. 150 e Consiglio di Stato sez. VI 27/7/2010 n. 4890 in ordine alla competenza della Giunta municipale in via generale e residuale ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. b) d.lgs. n. 267 del 2000, mentre ai dirigenti spettano, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, del [D.Lgs. n. 267 del 2000](#) e dell'art. 4 comma 2 del D: lgs. n. 165/2001, le funzioni inerenti la gestione tecnica, finanziaria, amministrativa).

Tanto premesso e considerato, acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato a' sensi degli articoli 49 sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. [3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174](#), e 147-bis del Tuel D.Lgs. n. 267/2000.

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge dai presenti.

DELIBERA

Di affidare alla cooperativa "**Insieme per Sabbio**" (soc.coop.r.l.) con sede in via Parrocchiale, 26 - 25070 Sabbio Chiese (BS), i servizi di gestione della Casa di Riposo comunale per il periodo di anni 1 (uno) con decorrenza dal 1 gennaio 2013 quali riportati in allegato prospetto illustrativo e riepilogativo, per un importo totale a carico del Comune di € 1.278.592,70 indice ISTAT ed IVA compresi calcolati come segue:

€ 1.200.601,61 = imponibile 2012

€ 28.814,44 = ISTAT al 2,4%

€ 1.229.416,05 = totale imponibile

€ 49.176,65 IVA al 4%

€ 1.278.592,70 Totale impegno

Di impegnare, a' sensi degli articoli 183 e 191 del tuel enti locali D. Lgs. N. 267/2000, la spesa totale, relativa all'affidamento dei predetti servizi, di € 1.278.592,70 con imputazione all'intervento n. 1.10.03.03 capitolo 9450 del bilancio relativo al corrente esercizio finanziario denominato "Prestazioni di servizi per strutture residenziali di ricovero per anziani" parte a competenza e parte a residui a' sensi dell'art. 163 comma 3 del testo unico enti locali D. lgs. n. 267/2000 per quel che concerne l'esercizio provvisorio.

Di dare atto che sono state e saranno osservate tutte le disposizioni dell'articolo 9, comma 2, del Decreto Legge n. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009 in attuazione della direttiva CE 2000/35 relativa ai ritardi di pagamenti non effettuati entro i termini contrattuali o legali nelle relazioni commerciali tra imprese e amministrazioni pubbliche, anche con riferimento al piano europeo di ripresa economica (COM 20088 800) che tende a garantire il pagamento di fatture relative a forniture di beni e servizi entro un mese ed alla Direttiva del Parlamento Europeo 13 ottobre 2010 n. A7-0136/2010 fatta salva la possibilità di cui all'art. 7-*bis* di concordare versamenti a rate

Di dare atto che tutti gli atti in esecuzione del presente deliberato sono di competenza del responsabile del servizio a' sensi degli articoli 107 commi 2 e 3 del tuel enti locali D. lgs. N. 267/2000, dell'art. 4 comma 2 e degli articoli 34 e 37 del D. Lgs. N. 150/2009 di attuazione ed applicazione della legge n. 15/2009.

Di dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile, a' sensi dell'art. 134 comma 4 del tuel enti locali D. Lgs. N. 267/2000.